CAMERA DEI DEPUTATI N. 1922

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, DE PAOLI

Modifiche alla legge 22 maggio 1978, n. 194, recante norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza

Presentata il 19 novembre 1992

ONOREVOLI COLLEGHI ! — È tempo di ridefinire la graduatoria dei valori fondamentali della persona umana, spesso traditi da un modo distorto di affrontare la vita di relazione finalizzandola, sempre più, al profitto, inteso quale bene assoluto e quale obiettivo prioritario sia della società civile che delle istituzioni. La politica del nostro Paese negli ultimi anni, infatti, venendo meno alle profonde tradizioni umanistiche e culturali che hanno caratterizzato i periodi più fecondi della nostra storia, ha privilegiato, in modo contraddittorio rispetto ad alcune affermazioni di principio, obiettivi che in realtà rendono l'uomo strumento dell'economia e dello stesso processo scientifico e non obiettivo principale di una legislazione e di un esecutivo che dovrebbero essere attenti a quella dignità ed a quella centralità della persona umana che la costituzione repubblicana indica con grande chiarezza e con grande coraggio quali punti essenziali di riferimento. Si è avuta, invece, una legislazione che non ha saputo (o non ha voluto) affrontare con coerenza i problemi esistenziali più importanti, mancando d'indicare, come avrebbe dovuto, la filosofia politica sulla quale fondare le proprie scelte. Solo la chiarezza e l'onestà intellettuale di un programma di vita sono in grado di rappresentare per la popolazione sempre più incerta e disorientata, un punto forte di riferimento.

È sufficiente, infatti, passare in rapida rassegna gli ultimi venti anni per rendersi conto del profondo contrasto che esiste, da una parte, tra le regole che riportano l'uomo al centro della vita di relazione, e quelle che non tirano fino in fondo le necessarie conseguenze o sono in aperto contrasto o addirittura omettono di disciplinare rapporti fondamentali.

La situazione è resa più grave dal mancato coordinamento fra potere legislativo ed un esecutivo che spesso non fornisce le strutture per rendere credibili ed operative le regole.

Così è successo per il diritto di famiglia (1975) che esclude, ad esempio, da una piena dignità i figli incestuosi, lasciando aperta una discriminazione della famiglia di fatto, lasciando spazi di incertezza che finiscono per accendere un contenzioso spesso mortificante sul piano umano.

Il nostro Paese è uno dei pochi che non ha preso posizione sui gravissimi problemi etici, sociali e, quindi, giuridici, attinenti alla cosiddetta manipolazione genetica, per cui si assiste, da un lato, ad una proliferazione selvaggia di banche del seme che sfuggono ad ogni controllo, e dall'altro, ad una serie di sperimentazioni « incrociate » che dall'inseminazione artificiale alla fecondazione in vitro, all'affitto dell'utero materno finiscono per dare all'identità dell'uomo ed al valore della vita un significato meramente strumentale e secondario. L'uomo gradualmente sta tradendo se stesso, non affrontando globalmente, sulla base di princìpi che non possono e non devono essere oggetto di compromesso, il problema fondamentale che lo riguarda da vicino. Il tema « vita » e dell'identità non può non essere al centro dell'attenzione politica perché è il valore primario cui gli altri sono inevitabilmente strumentali.

Si forma così una graduatoria di valori che risponde al principio della centralità dell'uomo che, almeno a parole, è tornato ad affermarsi come scelta di libertà.

La supremazia dell'uomo sull'economia, sulla scienza, sulle stesse istituzioni che devono essere strumenti per la promozionalità della persona, è valore costituzionale, oggi europeo, ed è stato dimostrato dalla rivoluzione di pace dell'Est e dal fallimento del marxismo da un lato e del capitalismo dall'altro. Lo ha sottolineato con grande incisività l'enciclica « *Centesimus annus* » che ha evidenziato come la centralità dell'uomo trovi garanzia e difesa nei valori di un socialismo solidale, da attualizzare e ricuperare fuori dal marxismo, e democratico. Sono i valori di una filosofia cristiana che va recuperata sotto i diversi profili civili, sociali ed istituzionali. Una filosofia che sta facendo riflettere l'Europa comunitaria che in questo fecondo momento costituente non può fare i conti con i valori etici e morali. Al centro della discussione europea, pertanto, non può esserci l'uomo. Sono così, sul tappeto, i problemi fondamentali legati all'inizio e alla fine della vita. Può l'uomo disporre della vita e della propria identità genetica ? È un interrogatorio suggestivo e, per certi aspetti, drammatico. Anche perché il processo scientifico è fonte di tentazione, per l'uomo, di avere finalmente tra le mani il potere e penetrare nel mistero della vita. Quali sono i limiti e le conseguenze ? La risposta non è facile perché vengono a confronto, spesso aspro, filosofie diverse. È necessario trovare un punto d'incontro che rispetti l'uomo nella sua dimensione più vera, soprattutto in un momento come questo, in cui gli orizzonti si allargano ed è importante non confondere le voci. Sia sull'aborto che sull'eutanasia il Parlamento europeo non ha ancora sciolto la riserva per cui è indispensabile affrontare con chiarezza, già all'interno del nostro Paese, i temi esatti di un problema così vitale.

C'è un dato obiettivo di partenza su cui riflettere: la popolazione nella Comunità europea è oggi di circa 320 milioni di abitanti, con la nascita sottozero in cui si trova la Germania Federale che, sino a pochi anni fa, era il Paese che aveva il maggior incremento. Si può prevedere che tra venticinque anni la popolazione comunitaria calerà di un quinto o di un sesto perché anche gli altri Paesi, compresa l'Italia, seconda dopo la Germania, sta seguendo la curva negativa. Oggi la programmazione per la nascita dei figli viene posta essenzialmente in rapporto alla salvaguardia di un certo tipo di benessere e, quindi, di profitto della coppia o della donna singola. Ciò dipende da quella graduatoria di valori che ha perso di vista che prioritario deve essere il diritto fondamentale ad esistere e ad avere l'opportunità di realizzare se stessi.

Far prevalere « l'essere all'avere » risponde ad una filosofia della vita che crede nell'uomo sino in fondo. Naturalmente questa filosofia politica deve tener conto anche delle condizioni sociali, ambientali e psicologiche della coppia e, in particolare della donna, superando, peraltro, la profonda contraddizione della legge «... e, soprattutto, della prassi che ne ha snaturato l'applicazione, ha tradito l'affermazione di principio dell'articolo 1 ed ha appiattito il ruolo dei consultori che sono divenuti dei semplici « passacarte » senza capacità di orientare verso la difesa della vita ». Da questa profonda consapevolezza nasce l'idea di proporre un testo che sblocchi l'immobilismo politico in cui versano i diversi progetti di legge e l'indifferenza con cui l'aborto viene praticato senza nemmeno quella crisi di coscienza che deve portare a riflettere prima di decidere una scelta così delicata e così importante per tutti i protagonisti diretti ed indiretti.

È già per sè riduttivo considerare l'interruzione della gravidanza quale un problema esclusivo della donna come si è voluto far credere demagogicamente, il profilo di un individualismo che non è giusto né morale.

La società civile non può oggi rivendicare un ruolo di solidale consapevolezza nell'affermare, anche sotto un profilo psicologico, un aspetto così importante per l'equilibrio di una vita di relazione che non sia ipocrita e qualunquista.

La consapevolezza di non poter tornare all'affermazione di un principio assoluto di libertà di vita perché un determinato tipo di costume ha finito per prendere il sopravvento, come hanno riconosciuto anche i movimenti finalizzati alla sua difesa integrale, deve onestamente indurre e rivedere una serie di regole che non rispondono a quel sano sentimento popolare che ha sempre difeso la vita e che crede nei valori civili e forti della persona umana.

È la cultura della vita che deve essere riaffermata e le regole devono servire soprattutto a prepararne le condizioni. Là dove non vi è riflessione sulla scelta è compito dello Stato affrontare responsabilmente il problema per non abbassare la qualità della vita. O si deve sempre affrontare il tema a senso unico ? Questo è il secolo della rivoluzione della donna che ha riacquistato il suo vero ruolo nella società e nella vita istituzionale con pari dignità dell'uomo. Discriminare la donna, anche isolandola in una decisione che non può essere comune, come quella sull'interruzione di una gravidanza, significa una logica discriminatoria di emarginazione sia nei confronti dell'uomo che viene tagliato fuori dalla legge, sia nei confronti della donna, di cui viene tradito il ruolo sociale. Il recupero onesto di una filosofia dell'uomo impone di affrontare un sistema di regole nuove che garantiscano, in un sistema in evoluzione, i diritti fondamentali della persona umana.

Alla luce di queste riflessioni non si può non iniziare dalla vita dell'uomo e dal suo diritto fondamentale di espressione.

D'altra parte la disponibilità a correggere il tiro sulla base dell'esperienza, è chiaramente espressa dalla stessa legge n. 194 che, all'articolo 15, prevede che i Ministri della sanità e di grazia e giustizia riferiscano ogni anno al Parlamento sull'attuazione della legge e sui suoi aspetti anche in riferimento al problema della prevenzione. Si tratta di un adempimento che esige la costante attenzione dell'organo legislativo e ne stimola il ruolo dinamico e di controllo.

L'ottica nuova, rispetto ai diversi progetti di legge che sono stati presentati sul tema, è anzitutto quella di non isolare la legge, ma di inquadrarla in un sistema organico di princìpi che aprono alla svolta cui l'uomo aspira. La « caduta » del muro di Berlino ha messo in moto un processo di libertà che non si fermerà più e ciascuno di noi ne ha interiorizzato il valore e la espressione più pura e coraggiosa. Vivere è libertà perché è strada di realizzazione e di impegno e, quindi, di conquista e di amore. La donna ha, per natura e per vocazione, questa grande funzione sociale che, attraverso la creatività, diventa atto di solidarietà e di generosità. Complessivamente i consultori che erano stati

ideati come strumenti di protezione della maternità e di promozione della vita, si sono trasformati in semplici ambulatori medici. D'altra parte, dalle rilevazioni statistiche risulta che la stragrande maggioranza delle certificazioni mediche viene rilasciata dal medico di fiducia e non dal consultorio per cui viene meno quella funzione preventiva che è il vero nodo da affrontare sotto diversi profili e, principalmente, sotto quella culturale ed educativo.

Perché non ammetterlo con chiarezza ?

L'uso, anche reiterato della interruzione volontaria della gravidanza come strumento di controllo delle nascite smentisce ormai chiaramente l'asserita funzione della legge di « socializzare » l'aborto per prevenirlo. La situazione, infatti, contrasta nettamente con l'articolo 9 della legge n. 194, sia con gli articoli 4 e 5 nel cui spirito gli strumenti volti ad evitare che l'aborto sia usato ai fini della « limitazione delle nascite » dovrebbero mirare a rafforzare tutte le possibili controspinte psicologiche in modo che i protagonisti decidano il più possibile di non ricorrere all'interruzione volontaria della gravidanza.

Sotto questo profilo, si deve sottolineare come sia venuto meno il ruolo effettivo dei consultori pubblici che, nello spirito sia della legge istitutiva che, della legge n. 194 del 1978, dovrebbero contribuire a « superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza ».

L'articolo 4 prevede l'interruzione della gravidanza entro i primi novanta giorni per la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza stessa, il parto o la maternità comportassero « un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche o sociali o familiari o alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito ... » e l'articolo 5 indica una serie di accertamenti e di adempimenti che nella realtà spesso non avvengono.

Come rendere, quindi, più operativa la legge e più rispondente allo spirito enunciato dalle parole ma tradito dai fatti e spesso dalla stessa volontà politica ? Nella prassi quotidiana le cause della decisione di abortire finiscono per essere irrilevanti e la legge non prevede nessun verbale da cui possono risultare le motivazioni addotte mentre esternare per iscritto significa acquisire superiore coscienza di quanto si sta per decidere e fare. In altri Paesi, come la Spagna e il Portogallo, ad esempio, chi decide sull'interruzione della gravidanza è il medico e non la donna. La legge non prevede neppure un controllo sugli accertamenti svolti dal consultorio, dalla struttura socio-sanitaria o dal medico di fiducia scelti dalla donna. Quest'ultima è, tra l'altro, l'ipotesi più ricorrente, in quanto la donna finisce per rivolgersi al medico di fiducia « abortista » che non crea complicazioni. È necessario, pertanto, prevedere una puntuale verbalizzazione in ordine alle motivazioni ed agli accertamenti.

Credere nella vita e rispettarne i profondi significati umani e civili richiede un'educazione attenta in famiglia, nella scuola, nella società ed attraverso le testimonianze istituzionali perché anche il ruolo delle strutture primarie, a contatto con il cittadino, va rivisto e sorretto in modo da renderlo operativo nel senso voluto. Nella ricerca delle regole « giuste », come sempre, il diritto deve utilizzare le diverse discipline umane, tenendo presenti, peraltro, i princìpi fondamentali. In questa materia scattano diverse componenti, etiche, sociali, economiche e quindi, anche politiche per cui è facile ricorrere al compromesso ed all'equivoco come è accaduto con la legge n. 194 che, all'articolo 1, ad esempio, non prende posizione sicura sull'inizio della vita umana. È stata proprio questa posizione compromissioria a lasciare spazio a diversi tipi di strumentalizzazione ed a fare abbassare la soglia di sensibilità comune per cui la vita finisce per essere facilmente manipolata e resa soggetto disponibile. Non crediamo sia la via giusta perché su questa strada

facilmente si può arrivare a considerare l'uomo « lupo » per l'altro uomo. Non è, infatti, in gioco solo l'aborto, ma l'eutanasia, la sperimentazione sull'uomo, i trapianti, con il mercato sempre più frequente degli organi, la manipolazione genetica e così via. Si tratta del tema centrale per l'uomo eppure se ne parla sempre nell'indifferenza generale. Perché ? Evidentemente non si avverte più quel senso profondo di un valore che non può essere primario. L'idea di avviare una proposta di iniziativa popolare ha anche lo scopo di fare discutere la gente e stimolarla a porsi perlomeno il problema di scegliere.

L'appiattimento sui valori porta l'uomo all'alienazione da sè, attraverso la droga, il suicidio e, comunque, l'apatia e l'egoismo. Giustamente il Costituente non ha delineato uno Stato etico, ma non ha neppure rinunciato ai princìpi etici fondamentali, trasversali a tutti gli altri valori in quanto si identificano con la tutela e la promozionalità della persona umana di cui le istituzioni devono rendersi interpreti attive, rimuovendo gli ostacoli e promuovendo la consapevolezza dell'essere umano. Si apre così una pagina nuova dalle radici antiche che hanno accompagnato ed accompagneranno sempre l'uomo, nonostante le parentesi buie delle epoche in cui si è perso di vista questo obiettivo fondamentale. Ne sono esempio significativo gli USA dove, dopo un periodo in cui il consumismo ed il materialismo più sfrenati hanno fatto dimenticare i valori più importanti, oggi tali valori vengono riscoperti con una necessaria chiave di lettura più attuale e più moderna che tenga conto anche delle non facili condizioni ambientali, sociali ed economiche di una società indubbiamente più complessa, più articolata e, quindi più « a rischio » per tutti.

Una società « a rischio » peraltro non può cavarsela con la politica « dello struzzo », ma deve saper affrontare i problemi per tutelare i diritti di tutti, dai più deboli a quelli che sono in grado (e, quindi, in dovere) di esprimersi in termini più decisi di solidarietà materiale e morale verso gli altri. Questi presupposti evidentemente legittimano una politica di prevenzione e di educazione e non di repressione. Abbandonare l'ottica repressiva non significa, peraltro, dare un valore inferiore alla vita, ma affrontare i problemi in modo diverso. D'altra parte l'uomo, se messo in condizioni reali di riflettere e di essere veramente libero nelle scelte, ha sempre dimostrato buon senso, equilibrio ed anche maggiore responsabilizzazione e fiducia nei valori di quanto comunemente si crede o si vuol far credere. La normativa attuale, pertanto, va modificata in modo da arrivare ad un processo culturale e sociale tale da dare ai protagonisti, diretti ed indiretti, della questione « vita » la possibilità di operare scelte consapevoli sia in un senso che in un altro.

Infine, ad ulteriore tutela della donna e del nascituro, la presente proposta di legge prevede la possibilità di costituzione del rapporto di adozione con altra coppia avente i requisiti stabiliti dalla legge per coloro che, non potendo offrire al nascituro assistenza morale e materiale, non intendono procedere ad interruzione volontaria della gravidanza.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 1 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« Lo Stato e le istituzioni nazionali, regionali e locali, in collaborazione con la società civile, tutelano il diritto alla vita fin dal concepimento, difendendo il valore sociale e morale della maternità e garantendo il diritto alla procreazione consapevole e responsabile anche attraverso mezzi idonei di educazione sessuale e di informazione sulla contraccezione, finalizzati al rispetto della vita ».

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 2 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« I consultori familiari istituiti dalla legge 29 luglio 1975, n. 405, fermo restando quanto stabilito dalla legge stessa, contribuiscono a garantire il diritto alla vita del concepito, assistono, avvalendosi delle apposite strutture, la donna in stato di gravidanza dal punto di vista psicofisico, nonché il padre del concepito e la famiglia, quando sono conosciuti. In particolare:

a) informano la donna sui diritti a lei spettanti in base alla legislazione statale e regionale, e sui servizi sociali, sanitari e assistenziali concretamente offerti dalle strutture operanti nel territorio;

b) informano la donna sulle modalità idonee ad ottenere il rispetto delle norme della legislazione sul lavoro a tutela della gestante;

c) attuano direttamente o propongono all'ente locale competente od alle

strutture sociali operanti nel territorio speciali interventi quando la gravidanza o la maternità creino problemi, per i quali risultino inadeguati i normali interventi di cui alla lettera *a)*;

d) contribuiscono concretamente a far superare le cause che potrebbero indurre la donna all'interruzione della gravidanza, avvalendosi della collaborazione del volontariato ».

ART. 3.

1. Il primo comma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« Per l'interruzione volontaria della gravidanza entro i primi novanta giorni, la donna che accusi circostanze per le quali la prosecuzione della gravidanza, il parto o la maternità comporterebbero un serio pericolo per la sua salute fisica o psichica, in relazione o al suo stato di salute o alle sue condizioni economiche, psicologiche, sociali o familiari od alle circostanze in cui è avvenuto il concepimento o a previsioni di anomalie o malformazioni del concepito, si rivolge o comunque deve essere indirizzata, ad una struttura socio-sanitaria a ciò abilitata dalla regione ».

ART. 4.

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. – 1. La struttura socio-sanitaria, oltre a dover garantire i necessari accertamenti medici, ha il compito, in ogni caso, e specialmente quando la richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata dall'incidenza delle condizioni economiche, psicologiche, sociali o familiari sulla salute della gestante, di esaminare con la donna, con il padre del concepito, se conosciuto, nel rispetto della dignità e della riservatezza della donna e della persona indicata come padre del

concepito, le possibili soluzioni dei problemi proposti, di aiutarla a rimuovere le cause che la porterebbero all'interruzione della gravidanza, di metterla in grado di far valere i suoi diritti di lavoratrice e di madre, di promuovere ogni opportuno intervento atto a sostenere la donna, offrendole tutti gli aiuti necessari sia durante la gravidanza sia dopo il parto. La donna può farsi assistere dal medico di fiducia.

2. Qualora il medico della struttura socio-sanitaria, anche su parere del medico di fiducia, lo ritenga opportuno, espletati i primi accertamenti, invita la donna al consultorio di zona che interviene per analizzare la situazione sulla base degli elementi già raccolti e di quelli che riterrà opportuno acquisire con le dovute cautele e nel rispetto dei diritti fondamentali della persona umana.

3. Quando il medico della struttura socio-sanitaria o del consultorio riscontra l'esistenza di condizioni tali da rendere urgente l'intervento, rilascia immediatamente alla donna un certificato attestante l'urgenza, informandone immediatamente il giudice tutelare. Con tale certificato la donna stessa può presentarsi ad una delle sedi autorizzate a praticare l'interruzione della gravidanza. Se non viene riscontrato il caso di urgenza, al termine dell'incontro, il medico della struttura socio-sanitaria o del consultorio, di fronte alla richiesta della donna di interrompere la gravidanza sulla base delle circostanze di cui all'articolo 2, le rilascia copia di un documento, firmato anche dalla donna, attestante anche lo stato di gravidanza e l'avvenuta richiesta, e la invita a soprassedere per sette giorni.

4. Sia il certificato attestante l'urgenza che il documento di cui al comma 3 sono accompagnati da un verbale dove sono enunciate le motivazioni addotte dalla donna, dal padre del concepito, se conosciuto, e disponibile al colloquio o da chi eventualmente la accompagna, nonché quelle che hanno determinato la decisione del medico. Il verbale completo di motivazione e decisione, sottoscritto dal medico della donna, dal padre del concepito, se conosciuto e presente al colloquio, nonché

da chi l'accompagna, deve essere depositato tempestivamente e, comunque, non oltre le ventiquattro ore presso il giudice tutelare.

5. Il giudice tutelare, nei casi in cui sia stata riscontrata l'urgenza, o quando non vi siano ulteriori approfondimenti da effettuare, decide entro le ventiquattro ore rilasciando il nulla-osta in esito alla verifica della sussistenza delle condizioni richieste dalla legge. In caso contrario, invita entro lo stesso termine il medico verbalizzante e la donna ad approfondire il dialogo analizzando i profili carenti della motivazione e l'eventuale contraddittorietà della decisione, rimettendo gli atti al tribunale per i minorenni competente per territorio.

6. Il medico, espletati gli adempimenti indicati, riferisce al tribunale per i minori che rilascia il nulla-osta, adottando i provvedimenti di sostegno che ritenga opportuni entro i sette giorni di cui al comma 3. Trascorsi sette giorni la donna può presentarsi per ottenere l'interruzione della gravidanza, sulla base del nulla-osta, presso una delle sedi autorizzate.

7. Nei casi di urgenza, il giudice tutelare può adottare i provvedimenti di sostegno che ritenga tempestivi ed opportuni ».

ART. 5.

1. Dopo il primo comma dell'articolo 7 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

« È effettuato, in ogni caso, il riscontro diagnostico che deve essere verbalizzato. Per la verifica di eventuali cause psichiche il medico deve avvalersi di psichiatra o di psicologo. La decisione deve essere motivata ed accompagnata da un verbale sottoscritto ai sensi dell'articolo 5. Decisione e verbale devono essere trasmessi al giudice tutelare competente che adotta i provvedimenti di sostegno che ritenga opportuni. In caso di asserita e non riscontrata malformazione, il medico è tenuto al risarcimento dei danni morali ».

ART. 6.

1. All'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è premesso il seguente comma:

« Nessuno può essere obbligato o ad autorizzare o praticare un'interruzione volontaria di gravidanza ».

2. Dopo il quarto comma dell'articolo 9 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sono inseriti i seguenti:

« Il magistrato, sia esso giudice o pubblico ministero, non è tenuto a prendere parte alle procedure di cui agli articolo 5 e 7, qualora sollevi obiezione di coscienza con preventiva dichiarazione da comunicare almeno trenta giorni prima della decisione e, comunque, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente disposizione al Presidente della corte d'appello ovvero direttamente al consiglio giudiziario che formula un parere da trasmettere al Consiglio superiore della magistratura, competente ad autorizzare.

L'obiezione di coscienza esonera il magistrato a partecipare alle procedure di autorizzazione o di verifica previste dalla legge, ma non dall'assistenza alla donna o dal padre del concepito, se conosciuto, ed alla famiglia. L'obiezione di coscienza si ritiene revocata con effetto immediato se chi l'ha sollevata prende parte a procedure dirette ad autorizzare l'interruzione della gravidanza previste dalla presente legge.

È comunque assicurato alla donna interessata all'interruzione della gravidanza, da parte del consiglio giudiziario e del Presidente procuratore generale presso la corte di appello che danno attuazione alla relativa delibera, il ricorso ad un magistrato non obiettore.

L'obiezione di coscienza non esonera dalla necessità di salvare la donna in imminente pericolo di vita e dall'assistenza antecedente e conseguente ad ogni intervento di interruzione della gravidanza.

Sono vietati i concorsi riservati a medici o magistrati che si impegnino a non sollevare obiezione di coscienza ».

ART. 7.

1. All'articolo 18 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Chi pubblicamente istiga all'aborto è punito con la reclusione sino a tre mesi e con la multa sino a lire un milione ».

ART. 8.

1. All'articolo 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è premesso il seguente comma:

« Deve essere in ogni caso assicurato alla donna il diritto alla riservatezza anche antecedente e conseguente all'interruzione della gravidanza ».

ART. 9.

1. Dopo l'articolo 21 della legge 22 maggio 1978, n. 194, è inserito il seguente:

« ART. 21-*bis*. – 1. Il volontariato diretto a conoscere l'ambiente di vita della donna insieme alla sua famiglia in ordine alle difficoltà psicologiche, economiche e sociali, deve essere aiutato ed incentivato con idonee strutture.

3. La famiglia, sia di diritto che di fatto, nonché la donna sola in gravidanza devono essere aiutate attraverso l'istituzione presso i comuni di un fondo sociale per la maternità.

4. Alla donna dopo centoventi giorni giorni di gravidanza, è attribuito, in aggiunta ad altri eventuali titoli, un punteggio speciale per l'assegnazione delle case di abitazione da parte di tutti gli enti proprietari ».

ART. 10.

1. Dopo l'articolo 21-*bis* della legge 22 maggio 1978, n. 194, introdotto dall'arti-

colo 9 della presente legge, è inserito il seguente:

« ART. 21-*ter*. – 1. La donna in stato di gravidanza che ritenga di non poterfornire, neppure a mezzo dei suoi parenti, al nascituro l'assistenza morale e materiale dovuta, e che non vuole procedere ad interruzione volontaria della gravidanza, può presentare istanza al tribunale per i minorenni, dichiarandosi disposta a consentire la costituzione del rapporto di adozione con altra coppia avente i requisiti voluti dalla legge; ove la donna sia coniugata, l'istanza deve essere sottoscritta anche dal coniuge.

2. Il Presidente del tribunale, ricevuta l'istanza, invita tempestivamente i servizi locali ad assistere la gestante sia sul piano materiale che su quello morale in relazione alla futura maternità, e nomina un curatore al fine di tutelare gli interessi del nascituro. Trascorse sei settimane dalla nascita, ove la madre o il padre naturale non abbiano manifestata una volontà contraria a quella di consentire all'adozione del nato, in precedenza manifestata, il tribunale per i minorenni dispone l'affidamento preadottivo del minore con le modalità previste dall'articolo 22 della legge 4 maggio 1983, n. 184 ».